

Imposta di bollo su fatture elettroniche: le sanzioni per l'omesso versamento

Con la Risposta all'istanza di consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sanzionatoria prevista per l'omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

L'imposta di bollo sulle fatture può essere assolta secondo le seguenti modalità:

1. contrassegno, per le sole fatture cartacee;
2. modalità virtuali di cui all'art. 15 del D.P.R. 642/72, sia per le fatture cartacee che per quelle elettroniche;
3. modalità di cui all'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, per le fatture elettroniche emesse attraverso lo SdI.

Relativamente alle sanzioni, con la Circolare 14 aprile 2015, n. 16/E, par. 7, è stato chiarito quanto segue:

MODALITÀ di ASSOLVIMENTO dell'IMPOSTA di BOLLO	SANZIONE
CONTRASSEGNO	Art. 25, comma 1, D.P.R. 642/72

MODALITÀ di ASSOLVIMENTO dell'IMPOSTA di BOLLO	SANZIONE
MODALITÀ VIRTUALI	<p data-bbox="703 259 1469 674">Art. 13, D.Lgs. 471/1997 Riduzione a un terzo Tale sanzione è ridotta a 1/3 qualora il contribuente ne effettui versamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. La riduzione a 1/3 è pari: (1)</p> <ul data-bbox="735 689 1437 1429" style="list-style-type: none"> • al 30%, se il versamento è effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento; • al 15%, se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento; • ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (un per cento), se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento.
MODALITÀ ex ART. 6, D.M. 17.6.2014	
<p data-bbox="153 1458 1442 1603">(1) Art. 12-novies, comma 1, decreto "Crescita" (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58).</p>	

(MF/ms)